



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in seguito all'udienza del 28 settembre 2021 tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1697/2020

promossa da

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura in atti,

-opponente-

contro

██████████, C.F. ██████████, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Marchetta e Federica Ferraro, giusta procura in atti,

-opposto-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 7.07.2020, l'odierna opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2020 notificato il 3.06.2020, chiedendone dichiararsi non dovute e/o errate le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporsi la sua revoca. Con condanna alle spese.

Si è costituito in giudizio ██████████, odierno opposto, chiedendo rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo qui opposto. Con condanna alle spese.



All'udienza del 19.01.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui impugnato limitatamente alla somma non contestata pari a 9.852,03 euro.

All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione; in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (*ex multis*, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.

Nella specie, il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società opponente il pagamento, in favore dell'odierno opposto, a titolo di crediti retributivi, dell'importo pari a 15.212,28 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.

Passando al merito della pretesa, occorre rilevare che è incontestato che parte opponente abbia corrisposto all'odierno opposto la somma pari a 5.360,25 euro a titolo di acconti e pertanto, per quanto concerne la somma ingiunta, la stessa risulta, allo stato, debitrice dell'importo residuo pari a 9.852,03 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Si osserva altresì che se da un lato la pretesa creditoria azionata dall'odierno opposto trova puntuale riscontro nella documentazione versata in atti, dall'altro non è condivisibile la deduzione formulata dalla società opponente in ordine all'erroneità degli importi ingiunti in quanto conteggiati al lordo. Sul punto, va evidenziato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, le somme spettanti al lavoratore devono essere corrisposte al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, atteso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie, non è si è verificato (si veda, sul punto, Cassazione 28 settembre 2011 n. 19790,



secondo cui “L’accertamento e la liquidazione dei crediti spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alla ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore a lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovuteagli”).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, i modelli F24 prodotti dalla società opponente, oltre a essere privi della quietanza di pagamento che possa garantire l’effettivo versamento di quanto indicato, non provano che i pagamenti indicati siano effettivamente riferibili alla posizione del lavoratore opposto, trattandosi di pagamento cumulativo per diversi lavoratori.

Per tali ragioni, va quindi revocato il decreto ingiuntivo qui opposto e va disposta la condanna della società opponente al pagamento, in favore dell’odierno opposto, della somma residua pari a 9.852,03 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.

Avuto riguardo al parziale accoglimento dell’opposizione, le spese di lite vanno compensate per un terzo, mentre per il resto seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2020 e condanna parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED], dell’importo pari a 9.852,03 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;

condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese processuali che si liquidano in complessivi [REDACTED] euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;

compensa la restante parte delle spese.

Così deciso in Agrigento, il 28 settembre 2021



Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo

